



REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI



PREAMBOLO

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici, disciplinato dalla legge 25/03/1959 n° 125, si svolge ora anche secondo le disposizioni della Legge Regionale del 10 /02/1988 n°21 e del relativo regolamento tipo per i mercati all'ingrosso giusta deliberazione del Consiglio Regionale del 12/12/1988 n. 93/13.

Ciò per effetto del trasferimento alle Regioni operato dal D.P.R. 24/07/1977, n. 616, delle funzioni amministrative in tale materia.

La disciplina del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici nella Giulianova Patrimonio S.r.l. e pertanto regolamentato dalla citata legge n. 125 del 1959, dalla legge regionale n. 21 e dal relativo regolamento che di seguito viene indicata semplicemente "legge" nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dalle altre norme in esso di volta in volta richiamate.

Il servizio del Mercato Ittico all'Ingrosso è stato affidato dal Comune di Giulianova alla Giulianova Patrimonio S.r.l. con convenzione firmata in data 30/08/2016 che si allega al presente regolamento (ALLEGATO A).

ART. 1

DEFINIZIONE DEL MERCATO

Gli edifici, le attrezzature, gli altri impianti e servizi, siti in Giulianova e posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ittici, costituiscono il Mercato per il commercio all'ingrosso della produzione dei prodotti stessi ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge.

Nel prosieguo del presente regolamento il mercato per il commercio all'ingrosso della produzione dei prodotti ittici di Giulianova viene denominato semplicemente "Mercato".

La Società gestrice del Mercato è la Giulianova Patrimonio S.r.l. ed i proventi della gestione stessa debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al buon funzionamento ed alla manutenzione del Mercato e dei suoi servizi ed al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

ART. 2

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

La denominazione generica "PRODOTTI ITTICI", usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acqua coltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.

Il commercio all'ingrosso dei molluschi terrestri (chioccioline e lumachine) , delle rane e di esche vive e conservate , e pure soggetto alle norme del presente regolamento.

Per la definizione di "commercio all'ingrosso" si fa riferimento al D.P.R. dell'11/06/1971 n. 426, sulla disciplina del commercio.

ART. 3

COMMERCIO ALL'INGRESSO FUORI DEL MERCATO

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con l'osservanza della legge e degli articoli del presente regolamento che attengono:

- a) alla vigilanza ed al controllo igienico-sanitario;
- b) al calendario ed orario per le operazioni mercantili;
- c) alla scarica dei rifiuti ed ai servizi igienico - sanitari;
- d) alla commercializzazione dei prodotti, alla confezione dei colli e delle derrate;
- e) alla rilevazione dei prezzi ed alla compilazione delle statistiche che dovranno essere trasmesse sistematicamente agli uffici preposti a cura della Giulianova Patrimonio S.r.l.;

- f) agli strumenti di pesatura;
- g) ai mezzi di trasporto.

Chi pratica l'attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ittici fuori dal mercato deve farne preventiva denuncia alla A.S.L. di competenza.

E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui all'art. 2 entro un raggio di 1.000 mt. dal Mercato, fatte salve le attività esistenti alla data del previgente regolamento comunale di cui alla deliberazione C.C. n. 126 del 12.12.1994

ART. 4

RESPONSABILE DEL SERVIZIO MERCATO ITTICO

Il Servizio Mercato Ittico è inserito nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Giulianova Patrimonio S.r.l.. Per lo svolgimento di tale Servizio viene nominato un preposto che opererà alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico della Giulianova Patrimonio S.r.l.

ART. 5

COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MERCATO ITTICO

Il preposto del servizio Mercato Ittico, nei limiti e nell'ambito delle direttive impartitegli dall'Amministratore Unico, sovrintende al regolare funzionamento del Mercato e dei servizi alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Egli osserverà (nell'ambito delle disposizioni ricevute) il medesimo orario di servizio del personale del Mercato cui sovrintenderà ed in tale sua funzione collaborerà per quanto richiestogli con l'Amministratore Unico per:

- a) l'assegnazione del personale in relazione alle effettive esigenze del mercato;
- b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
- c) i turni e gli orari di lavoro;
- d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

Al detto Responsabile di servizio, inoltre, possono essere affidati nell'ambito mercatale, dietro precisa disposizione del competente Dirigente, i seguenti particolari compiti:

1. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
3. vigilare che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;

5. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal sanitario preposto al servizio igienico-sanitario;
6. accertare che tutte le operazioni di compra vendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
7. intervenire per redimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
8. autorizzare, in casi eccezionali e giustificati, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
9. disporre anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
10. accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale o giuridico;
11. accertare a richiesta degli interessati, la specie e la qualità delle merci rilasciandone certificazioni;
12. vigilare perché l'attività dei commissionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e regolamento;
13. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e reprimere altre eventuali frodi;
14. eseguire e/o disporre saltuarie ispezioni nell'ambito territoriale di competenza nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne per accertare la perfetta normalità di mercato. il pieno rispetto della legge, del regolamento e delle normative vigenti anche con la collaborazione di forze esterne e, in casi particolari ed urgenti, disporre ed adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone, quindi alla Giulianova Patrimonio S.r.l.;
15. predisporre i mezzi nel quadro delle attrezzature di mercato per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;
16. curare, in modo particolare, la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione di mercato;
17. adottare, nei casi gravi ed urgenti i provvedimenti di cui all'art. 29 del regolamento 92/13 del 12/12/1998 della Regione Abruzzo a carico di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
18. emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni in conformità delle proprie attribuzioni;

19. esercitare la vigilanza di Polizia nell'ambito territoriale del mercato a mezzo di Vigili Urbani, Vigili Sanitari, e qualsiasi altro soggetto adeguato messi a sua disposizione;
19. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento;
20. esercitare il controllo sulle operazioni di facchinaggio.

Il medesimo responsabile di servizio, nell'ambito delle disposizioni impartitegli dal competente dall'Amministratore Unico può, altresì, far allontanare in via provvisoria, qualsiasi persona che, diffidata, col suo contegno turbi il regolare funzionamento del mercato o persista nel trasgredire alle disposizioni del presente regolamento relativo all'ordine interno.

ART. 6

ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il personale addetto al mercato ittico ed il preposto del servizio, osserveranno l'orario e i turni stabiliti dall'Amministratore Unico e garantiranno inoltre i seguenti specifici compiti:

1. vigilare affinché siano impediti danni o manomissioni ai muri, agli impianti interni od esterni ed ai serramenti del mercato, nonché ai mobili, agli attrezzi etc., di proprietà del Comune collocati nei locali degli uffici e servizi del mercato;
2. impedire l'asporto dai suddetti locali e dal mercato di mobili, attrezzi arredi etc. senza il consenso del responsabile del servizio;
3. tenere in consegna le chiavi di tutti i mezzi di chiusura degli ingressi esterni ed interni; degli edifici del mercato, dei locali, degli impianti e degli uffici ad eccezione di quelli assegnati a privati, essendo personalmente responsabili della tenuta e dell'uso di dette chiavi che non debbono essere consegnate a persone estranee;
4. provvedere all'apertura e chiusura degli ingressi del padiglione delle aste secondo gli orari stabiliti, segnalando l'inizio o la fine delle contrattazioni, nonché all'apertura e chiusura delle porte e finestre degli uffici e locali di uso comune;
5. provvedere all'azionamento di tutti gli impianti generali di illuminazione, acqua dolce e salata, forza motrice, riscaldamento etc. impedendo ogni consumo inutile o spreco;
6. vigilare affinché, le esecuzioni delle pulizie giornaliere e periodiche nell'ambito e nelle immediate adiacenze del mercato, nei locali degli uffici e dei servizi, nei magazzini, negli ambiti comuni etc., vengano eseguite correttamente: sorvegliare gli ingressi del mercato, impedendo l'accesso alle persone sprovviste di tessera, nonché l'abbandono e la sosta abusiva dei veicoli segnalando ai Vigili gli eventuali inadempienti;
7. espletare le normali mansioni d'ufficio inerenti le attività del mercato, provvedere alle piccole riparazioni ed alle operazioni di manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti e collaborare con ditte ed imprese private incaricate dell'esecuzione di lavori all'interno del mercato;

8. provvedere al controllo delle bolle di accompagnamento della merce introdotta ed al controllo delle rimanenze eventuali.

Tutto il personale addetto al mercato, compreso il preposto, nelle ore di servizio, deve indossare l'uniforme prescritta e fornita dalla Giulianova Patrimonio S.r.l..

Tutto il personale addetto al mercato, a qualunque molo presente nello stesso, non può acquistare prodotti durante il servizio né chiedere a ricevere regalie.

ART. 7

SERVIZI DI VERIFICA DEL PESO

All'interno del mercato e posta a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso. La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima ed all'atto delle consegne delle merci ed alla presenza degli interessati.

Il Responsabile del servizio, dopo la verifica, rilascia, su richiesta, una dichiarazione degli accertamenti eseguiti.

ART. 8

SERVIZI DI MERCATO

La Giulianova Patrimonio S.r.l., provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.

1. il servizio di facchinaggio, traino e trasporto nell'ambito di tutto il territorio di competenza del mercato stesso;
2. il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali ed impianti del mercato;
3. il servizio di pulizia del mercato;
4. il servizio frigorifero;
5. il servizio di cassa del mercato;
6. il servizio di pubblicità;
7. il servizio di rifornimento del ghiaccio;
8. il servizio di rifornimento e ricambio cassette ed affini scelti dalla Società.

Gli eventuali spazi in concessione sono regolati da apposita convenzione tra la Giulianova

Patrimonio S.r.l. ed il concessionario.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub concedere il servizio assunto.

ART. 9

VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

Al servizio di vigilanza e controllo igienico-sanitario ed al controllo di specie e categoria dei prodotti immessi nel mercato provvede, sulla base delle normative vigenti in materia, il competente Servizio Veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale della Azienda U.S.L. di Teramo.

Dall'inizio delle contrattazioni e fino al termine di esse, il servizio di vigilanza sanitaria nel mercato e costantemente assicurato da un Veterinario Ispettore.

La Giulianova Patrimonio S.r.l. pone a disposizione del servizio Veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni secondo la L. 125/59.

Il Veterinario Ufficiale dell'impianto può dichiarare non idonee all'alimentazione umana determinate partite di prodotti e dispone la distruzione o la destinazione per uso diverso dall'alimentazione umana.

Sarà compito del responsabile del servizio mercato ittico provvedere allo smaltimento dei suddetti prodotti con addebito al produttore della merce.

Sono comunque sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità stabilite dalla competente autorità sanitaria, i prodotti ittici sbarcati indipendentemente dalla loro provenienza, nonché i prodotti ittici destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato.

Il responsabile del servizio mercato ittico è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dall'Autorità sanitaria, nell'ambito delle disposizioni ricevute da competente Dirigente.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal Veterinario Ufficiale che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della predetta visita sanitaria di controllo.

La vendita di molluschi eduli avviene nel rispetto della specifica normativa sanitaria.

Il mercato dispone di una sala di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi al libero consumo a seguito della visita di controllo sanitario.

Il trasporto dei prodotti fuori dal mercato avviene, previa accertamento da parte del Veterinario Ufficiale, a mezzo veicoli aventi i requisiti stabiliti dalle disposizioni sanitarie, legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia .

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle normative sanitarie vigenti.

ART. 10

CASSA DI MERCATO

Nel mercato è istituita una cassa, anche telematica, per le operazioni bancarie connesse con le contrattazioni commerciali.

La gestione è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge mediante apposita convenzione stipulata dalla Giulianova Patrimonio S.r.l..

Si applicano Le disposizioni dell'art. 2 della legge 25/02/1959, n. 125 e quelle dell'art. 12 della legge 12/07/1938, n. 1487.

Un regolamento di cassa, che costituisce parte integrante della convenzione con l'istituto bancario medesimo, determina le modalità, i meccanismi e le garanzie secondo le quali debbono svolgersi le operazioni di tesoreria e di cassa connesse con le attività di mercato, nonché l'entità dei diritti di tali operazioni.

I Commercianti locali già accreditati dovranno adeguarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

I Commercianti locali, per ottenere l'accreditamento, dovranno dimostrare alla cassa di mercato l'avvenuta copertura di credito presso la propria banca di provenienza.

I Commercianti non locali già accreditati dovranno adeguarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Per i Commercianti morosi per tre giorni in un mese, sarà disposta la sospensione da ogni attività di mercato per tre giorni con provvedimento.

ART. 11

CORRISPETTIVE E TARIFFE

I proventi di gestione del mercato, costituiti dai diritti di mercato per la concessione dei posteggi di vendita e per l'uso dei locali comuni e delle attrezzature del mercato, dai canoni di concessione dei magazzini e degli uffici e dal corrispettivo per gli altri servizi svolti direttamente dalla Giulianova Patrimonio S.r.l. sono fissati da quest'ultima.

I corrispettivi e le tariffe anzidette sono, a cura della Direzione del mercato, esposte in luogo pubblico adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano renderne visione.

Le somme eventualmente pagate in più sono restituibili.

ART. 12

RESPONSABILITA'

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, la Giulianova Patrimonio S.r.l. non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

ART. 13

VENDITORI E COMPRATORI

Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

VENDITORI

1. i produttori singoli od associati, anche se non iscritti negli appositi elenchi, nonché le associazioni dei produttori costituite a norma di legge in forza dei regolamenti della C.E.E.;
2. i commercianti all'ingrosso, i commissionari ed i mandatari ed astatori iscritti negli appositi albi;
3. le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti della pesca regolarmente iscritte alle C.C.I.A.A.;
4. gli Enti di sviluppo, le cooperative ed i loro consorzi, le società di approvvigionamento e di distribuzione e partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Provincie, dei Comuni e loro consorzi;
5. le associazioni dei produttori regolarmente riconosciute.

ACQUIRENTI

1. i commercianti all'ingrosso;
2. i commissionari ed i mandatari;
3. i commercianti al minuto singoli od associati;
4. le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti, regolarmente iscritte alle C.C.I.A.A.;
5. gli enti comunali di consumo;

6. le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi, le cooperative di consumo ed i loro consorzi, le unioni volontarie;
7. i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Gli acquirenti, per essere ammessi ad operare nel mercato e che non operano come società devono presentare alla Direzione del mercato i seguenti documenti:

- a) iscrizione al R.E.C. presso la Camera di Commercio;
- b) copia autentica della licenza rilasciata dall'organo competente;
- c) iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalle C.C.I.A.A.;
- d) partita IVA;
- e) certificazione antimafia.

Gli acquirenti che operano sotto forma societaria, oltre ai documenti sopra descritti, devono presentare:

- a) copia autentica dello statuto aggiornato;
- b) atto costitutivo;
- c) certificato di iscrizione al Tribunale da cui risulti che la società non ha procedure penali od amministrative in corso e da chi è amministrata.

Per eventuali documenti non citati nel presente articolo o che non dovessero essere più necessari si fa comunque riferimento alle leggi vigenti in materia di commercio.

ART. 14

COMMISSIONARI

Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite, le cooperative ed i commissionari, iscritti negli albi di cui all'art. 3 della legge 25/03/1959, n. 125, che abbiano prestato cauzione dell'importo di 258,23 (duecentocinquantaotto,23) .

Le cooperative ed i concessionari non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti ittici, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona pena la revoca dell'assegnazione.

I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti ittici, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

La Direzione del mercato è tenuta a segnalare eventuali violazioni accertate alla Giulianova Patrimonio S.r.l. per la cancellazione dell'interessato dagli albi di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, salvo quanto previsto

dalla legge 192/77 sulla vendita dei molluschi. In ogni caso, dell'esatta osservanza delle note di qualità e di vendita dei prodotti, anche sotto l'aspetto giuridico e fiscale dell'operazione commerciale e responsabile il detentore dei prodotti, assegnatario del posteggio di vendita, sia esso cooperativa o commissionario.

ART. 15

ACCESSO AL MERCATO

La Direzione del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato ed ai loro dipendenti e coadiutori apposito tesserino, che deve essere esibito permanentemente ben in vista, munito di fotografia dell'interessato e numerato.

Sul tesserino devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità

Per il rilascio delle tessere di riconoscimento non è dovuto il pagamento di un diritto di rimborso spese.

Il responsabile del servizio mercato ittico può autorizzare, eccezionalmente, l'ingresso ad altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata. In tal caso egli rilascia un permesso provvisorio.

Avverso il mancato rilascio del tesserino od il ritiro dello stesso è ammesso ricorso alla Commissione mercato che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Le tessere sono rinnovabili di anno in anno previa accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo precedente.

E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del mercato all'ingrosso a chi non è munito di tessera o di regolare permesso.

Il tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta dei Funzionari o degli Agenti della Direzione o di qualunque altra autorità preposta mostrando altresì, ove occorra, l'identità del possessore.

Tutte le persone che, nell'ambito del mercato, compiono operazioni che comportano la manipolazione od il contatto con i prodotti ittici, debbono aver ottenuto il rilascio della tessera sanitaria di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale n. 92/13 del 12/12/1988, nonché del D.P.R. 26/03/1980, n. 327.

I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti nell'albo tenuto dalla C.C.I.A. possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.

Le cooperative ed i commissionari possono effettuare vendite per conto terzi, ove

specificatamente indicati alla Direzione del mercato dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25/03/1959, n°125 ed abbiano versato la prescritta cauzione.

Gli operatori esplicano personalmente la loro attività nel mercato e, sotto la loro responsabilità, possono farsi coadiuvare da familiari o da personale dipendente munito di tesserino d'ingresso a cura della Direzione, la quale, prima del rilascio, effettuerà d'ufficio gli accertamenti sulla posizione penale e di buona condotta dei richiedenti secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Gli operatori aventi personalità giuridica (società di capitali, consorzi, cooperative etc.) agiscono nel mercato tramite l'amministratore cui è conferita, da documento legalmente valido, la rappresentanza sociale. Tale rappresentante non può contestualmente disimpegnare, all'interno del mercato, le funzioni di dipendente, mandatario, coadiutore, delegato o socio di altri operatori del mercato stesso.

E' vietato l'accesso nella zona del mercato ai minori di anni 18 (diciotto) salvo le eccezioni di legge.

Quando un operatore agisce nel mercato tramite le cooperative ed i commissionari di cui all'art. 3 della legge 25/03/1959, n. 125, le responsabilità derivanti dalle operazioni stesse vengono attribuite secondo le vigenti norme civili che regolano il contratto di commissione.

I dipendenti ed i coadiutori familiari degli operatori, non aventi la qualifica di commissionario, non possono operare nel mercato per conto degli operatori medesimi, ma solo prestare attività ausiliaria e lavorativa a favore degli stessi; tuttavia, in caso di comprovata malattia e necessita, la Direzione del mercato può autorizzare tali dipendenti o coadiutori ad operare in alternativa e per conto del rispettivo operatore, su richiesta scritta da parte di quest'ultimo. In tal caso il sostituto subentra nella posizione di dare ed avere del sostituito e questi resta responsabile in solido per gli atti compiuti da quello.

ART. 16

POSTEGGIO DI VENDITA E BOX

Il mercato comprende attualmente:

- a) una sala di esposizione e di vendita;
- b) n. 214 postazioni di acquisto (tribuna);
- c) n. 16 box da assegnare, da parte della Giulianova Patrimonio S.r.l. ai commercianti.

L'assegnazione dei box è effettuata da parte della Giulianova Patrimonio S.r.l. con il seguente criterio nei confronti degli utenti che ne fanno richiesta:

1. grossisti con un minimo di acquisto annuo pari a € 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno ,38);
2. minutanti ed ambulanti con un minima di acquisto annuo pari a € 25.822,85

(venticinquemilaottocentoventidue, 85);

3. a chi è già assegnatario di un Box potrà essere assegnato un altro Box solo in assenza di richiesta da parte di non assegnatari.

Ha diritto alla precedenza chi ha acquistato o è in grado di dimostrare un volume di acquisti presunti anche sulla base di accordi commerciali, di prodotti ittici in maniera superiore durante l'anno.

ART. 17

CORRISPETTIVO PER L'USO DEI BOX

Il comodato d'uso box, fissato con la procedura di cui al precedente art.11, le spese relative alla pulizia e vigilanza dei box deve essere pagato a rate mensili anticipate a mezzo addebito presso la Cassa mercato.

I diritti di mercato, per l'uso degli impianti, locali ed attrezzature generali del mercato, anch'essi fissati con i criteri dell'art.11, vengono corrisposti con la procedura di cui al presente regolamento.

All'atto dell'assegnazione dei box, l'assegnatario deve altresì provvedere ad effettuare un deposito cauzionale di importo pari a n.3 rate mensili del relativo rimborso spese, stabilito dall'Ente gestore.

Gli assegnatari dei box debbono provvedere, secondo il normale contratto di utenza stipulato direttamente con gli Enti interessati, al pagamento dei propri consumi individuali di energia elettrica, acqua, gas e telefono.

ART. 18

ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI COMPERA DEI BOX E LIVELLI MINIMI DI ATTIVITA' ANNUALE

I box e i posti di compera vengono assegnati in comodato d'uso secondo i criteri stabiliti dall'Ente Gestore per la durata di anni 5 (cinque) agli aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, sentita la Commissione di mercato.

Il comodato d'uso dopo i cinque anni solari si rinnova tacitamente anno per anno in mancanza di formale disdetta scritta dalle parti, da inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese di novembre.

La formale disdetta dell'assegnazione dei box dei commercianti deve essere comunicata qualora la ditta assegnataria non abbia acquistato o venduto, per tre anni consecutivi, prodotti in mercato per un importo pari almeno all'1 % del volume d'affari complessivo del mercato stesso.

I box che si rendono disponibili vengono assegnati, a domanda, previa avviso da pubblicizzarsi per almeno quindici giorni a cura della Direzione del mercato, fra gli operatori del settore.

L'assegnazione viene effettuata dall'Ente Gestore, vista la graduatoria predisposta dalla commissione di mercato, il quale assegnerà i box tenendo presenti i seguenti criteri di priorità:

POSTO DI COMPERA

1. Agli interessati che, su domanda, hanno i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

I posti di compera, il cui numero è stabilito dall'Ente gestore, vengono assegnati per un tempo non superiore all'anno salvo tacito rinnovo.

A ciascun operatore non può essere assegnato più di un posto di compera.

BOX – MAGAZZINI

1. Ai commercianti regolarmente iscritti nei registri di cui all'art. 3 della legge 25/03/1959, n. 125, tenuto conto della rilevanza e continuità dell'attività del richiedente desunte dal fatturato nel mercato (acquisti-vendite) (art. 21 comma 1 e 2), con precedenza agli operatori locali, ovvero attraverso una probante documentazione che attesti la validità di contratti preliminari e delle relative cifre d'affari;
2. alle aziende di lavorazione e trasformazione di prodotti ittici tenendo conto degli impianti di produzione, lavorazione e confezione, dei mezzi di trasporto e del personale impiegato.

ART. 19

CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI

Qualora l'assegnazione di un posto acquisto o di un box sia fatta a persona fisica essa è strettamente personale e non può essere ceduta ad alcuno.

La cessazione dell'attività o la morte dell'assegnatario dà diritto al coniuge ed ai figli di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite od agli acquisti nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora l'assegnazione sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Lo scioglimento della persona giuridica determina, in ogni caso, la decadenza dell'assegnazione.

Fermo restando il divieto di cessione di posti acquisto e box di cui al primo comma del presente articolo, in caso di trasformazione dell'impresa individuale in impresa a forma societaria, l'assegnatario, con il consenso della Giulianova Patrimonio S.r.l., può affidare la gestione della società fino a che l'assegnatario medesimo detenga la legale ed esclusiva rappresentanza della costituita società ed espliciti, personalmente, le attività nel mercato.

Parimenti, in caso di assegnazioni effettuate a favore di produttori singoli od associati, questi possono affidarne la gestione ad organismi cooperativi o consorzi costituiti fra tali

organismi, sempre che rientri fra le loro finalità costitutive anche quella della gestione di posta di acquisto o vendita nel mercato pubblico per la commercializzazione all'ingrosso di prodotti conferiti dagli associati.

Durante l'affidamento della gestione di cui ai due precedenti commi il pagamento dei canoni e di altri corrispettivi - dovuti alla Giulianova Patrimonio S.r.l. è effettuato dall'organismo affidatario.

ART. 20

GESTIONE DEI POSTI A ACQUISTI E DEI BOX

Il posto d'acquisto od il box deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalle persone di cui al 2° e 3° comma dell'articolo precedente.

Gli assegnatari debbono eleggere domicilio, agli effetti dei rapporti con la Società, presso il rispettivo posto acquisto o box. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

Gli assegnatari dei box del mercato debbono consentire l'accesso al personale ed agli altri rappresentanti dell'Ente gestore, nonché agli altri Organi pubblici addetti alla vigilanza affinché possano verificare, alla presenza degli assegnatari o di chi per essi, l'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, nel presente regolamento ed in quello d'igiene e possono far eseguire lavori o riparazioni ritenuti necessari per la manutenzione dei fabbricati e degli impianti.

Il posto acquisto ed il box di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della Ditta, ed indirizzo in conformità all'atto di assegnazione.

I box devono essere usati solo per il deposito, la manipolazione o preparazione dei prodotti, per il deposito dei vuoti e degli attrezzi necessari all'assegnatario per l'esercizio della propria attività.

Nei posti di compera e nei box è vietato eseguire qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

Durante le ore di chiusura assoluta del mercato nessuno deve rimanere all'interno dello stesso salvo autorizzazione da parte della Direzione del mercato.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura o specie senza la preventiva autorizzazione della Giulianova Patrimonio S.r.l..

ART. 21

TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni dei posti acquisto e dei box cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria;
- e) decadenza dei diritti.

L'assegnazione è revocata nei seguenti casi:

1. cessione totale o parziale del posto vendita o del box a terzi;
2. perdita dei requisiti prescritti dall'art. 25 del presente regolamento;
4. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
5. a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27/12/1956, n. 1423;
6. a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene in tema di:
 - a) turbata libertà degli incanti;
 - b) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
 - c) frode nelle pubbliche forniture;
 - d) contraffazioni, alterazioni od uso illecito di segni distintivi;
 - e) frode nell'esercizio del commercio;
 - f) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti;
7. inattività completa nel posto acquisto o nel box per 30 (trenta) giorni consecutivi o per 60 (sessanta) giorni complessivi in un anno ovvero assenza ingiustificata dell'assegnatario per più di 60 (sessanta) giorni all'anno anche non consecutivi;
8. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
9. accertata morosità di oltre 30 (trenta) giorni nel pagamento del canone stabilito per il box;
10. inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

La revoca è dichiarata dalla Società, nella persona dell'Amministratore Unico, sentita la

commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

Cessata o revocata l'assegnazione, il posto vendita ed i box ed annessi devono essere riconsegnati alla Società, liberi da persone o cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione od alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posto vendita o del box è tenuto a rimborsare alla Società i danni arrecati al posto acquisto od al box stesso o ad ogni altro bene danneggiato.

ART. 22

CALENDARIO ED ORARIO DELLE CONTRATTAZIONI

L'orario ed il calendario del mercato sono fissati dalla Giulianova Patrimonio S.r.l., salvo deroghe in particolari circostanze, su proposta della Direzione, sentita la commissione di mercato, e vengono affissi nel mercato stesso.

Le contrattazioni non hanno luogo nei giorni festivi salvo deroghe da stabilire volta per volta.

Gli orari feriali e festivi del mercato di chiusura assoluta, di inizio e termine delle contrattazioni, delle vendite dirette e di ingresso delle varie categorie di operatori stabiliti e resi noti con apposito atto dell'Amministratore Unico sentita la commissione mercato.

Durante la chiusura assoluta nessuno può rimanere od entrare nel mercato salvo quanto disposto dal 3° comma dell'art. 25.

E' vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o contrattazione dei prodotti prima dell'orario di inizio delle contrattazioni tanto se i prodotti si trovino già nei posteggi di vendita o nei magazzini quanta se essi siano ancora da scaricare dai pescherecci o dai mezzi di trasporto.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici fuori dal mercato, quando viene attuato nei locali, magazzini, frigoriferi, centri di raccolta o di sbarco siti nelle immediate adiacenze del mercato, deve svolgersi secondo il calendario e gli orari di cui sopra.

Al di fuori di tale fascia territoriale il commercio stesso deve svolgersi nel rispetto del calendario e dell'orario per le operazioni mercantili fissati dalla Giunta Regionale.

ART. 23

INIZIO E TERMINE DELLE CONTRATTAZIONI

L'inizio ed il termine delle contrattazioni sono annunciate con apposito segnale.

ART. 24

INGRESSO AL MERCATO

Hanno libero accesso al mercato, nel rispetto degli orari e delle norme contenute nel presente regolamento, tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 15 del presente regolamento.

ART. 25

ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) svolgere qualsiasi attività di lavorazione dei prodotti all'esterno dei magazzini o box;
- c) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- d) introdurre cani od altri animali;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni; recare offesa ai frequentatori, provocare liti etc;
- g) distribuire od affiggere stampati di qualsiasi genere non autorizzati;
- h) esercitare qualsiasi attività commerciale che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

I rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle categorie dei vari operatori, nonché il personale delle imprese concessionarie di servizi ed ogni altra categoria di persone che svolge la propria attività nel mercato a norma del presente regolamento, può affiggere avvisi e comunicazioni, previa consenso della Direzione del mercato, purché siano di interesse della categoria stessa, anche di carattere sindacale, in appositi albi o bacheche poste a disposizione dalla Società.

ART. 26

PULIZIA DI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

Gli assegnatari dei posteggi, dei locali e degli annessi di loro pertinenza debbono curare che gli stessi siano costantemente ben puliti e sgombri da rifiuti.

Al cessare delle contrattazioni i posteggi di acquisto debbono essere sgombrati al più presto per consentire la rapida e completa pulizia.

La manipolazione e la preparazione dei prodotti da spedire debbono essere effettuate esclusivamente all'interno dei magazzini.

E' fatto obbligo agli assegnatari dei magazzini nei quali si effettua la manipolazione dei prodotti di dotare il magazzino stesso di appositi bidoni, idonei contenitori per i rifiuti e gli scarti di lavorazione, così come previsto dalle leggi e disposizioni vigenti.

ART. 27

INGRESSO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli od autocarri dei venditori che trasportano i prodotti destinati alla vendita nel mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura dei cancelli d'ingresso.

I veicoli od autocarri si devono disporre secondo le disposizioni impartite dalla Direzione del mercato con l'ausilio dei Vigili. Essi, subito dopo lo scarico dei prodotti, dovranno uscire fuori dal mercato ed eventualmente sostare nel posto che sarà loro assegnato dai Vigili urbani.

I veicoli dei compratori non possono entrare nel mercato né ostacolare in alcun modo quelli dei venditori. Gli stessi dovranno sostare nei piazzali messi a disposizione dalla Società e seguire le indicazioni dei Vigili urbani preposti.

I prodotti destinati alla vendita debbono entrare nel mercato previa consegna da parte dei venditori agli addetti preposti di apposita nota di consegna dalla quale si evinca il nome del venditore e la quantità di casse che si vogliono porre in vendita.

Lo scarico e l'uso dei carrelli a mano per il trasporto dei prodotti all'interno del mercato è consentito solo ed esclusivamente agli addetti al servizio di facchinaggio; la stessa cosa dicasi nei confronti degli acquirenti.

Tutti i carrelli a mano debbono essere muniti di adatte ruote gommate. E' vietato, all'interno della sala del mercato, l'uso di veicoli a motore.

ART. 28

VENDITA DEI PRODOTTI

La vendita all'ingrosso dei prodotti introdotti nel mercato si svolge esclusivamente nel mercato mediante asta pubblica che viene svolta con sistemi meccanici od elettronici od a voce mediante astatori e/o fiduciari alle dirette dipendenze della Società.

Tutti i prodotti destinati alla vendita dovranno essere consegnati alla Direzione che provvederà a smistarli sui nastri di vendita.

I quantitativi minimi per ciascun acquirente sono stabiliti in un collo o cassetta per i prodotti comuni ed in Kg 3 (tre) per gli altri prodotti.

L'ordine di vendita viene stabilito tramite sorteggio eseguito fra i produttori locali i cui moto-pesca fanno base a Giulianova o gli altri che, svolte le necessarie pratiche amministrative presso l'Autorità Marittima, fanno anch'essi base nel porto di Giulianova.

Le eventuali partite pervenute dai commercianti grossisti saranno vendute all'asta dopo quelle dei moto pesca locali.

Il sorteggio viene effettuato dopo averne dato annuncio con un apposito segnale acustico, di norma 15 (quindici) minuti prima dell'inizio dell'asta. Esso è diretto dal responsabile addetto al mercato o da altro personale addetto al servizio mercato ittico.

I produttori che non si presentano al sorteggio o si presentano in ritardo sono ritenuti rinunciatari ed il loro prodotto sarà venduto in coda all'ultimo sorteggiato anche se introdotto nella sala vendite.

Al sorteggio possono partecipare i produttori diretti od un loro dipendente regolarmente assunto o da altro incaricato purché munito di delega scritta presentata alla Direzione del mercato. In quest'ultimo caso il delegato non può rappresentare più di un moto pesca.

In caso di errore involontario nel sorteggio da parte degli addetti della Società lo stesso sarà ritenuto nullo e verrà ripetuto senza nulla a pretendere da parte dei produttori o chi per essi.

Chiunque crea turbativa durante il sorteggio sarà immediatamente allontanato e, nei suoi confronti, saranno presi tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

Per poter partecipare al sorteggio il produttore deve aver introdotto nel Mercato almeno un terzo dell'intero pescato.

Il produttore che prende il n.1 vende con l'asta contrassegnata con il "Blu" (Asta Blu)

Il produttore che, a sorteggio avvenuto, si rifiuta di vendere i prodotti o cerca, comunque, di ritardarne la vendita senza giustificazione plausibile viene considerato rinunciatario del numero acquisito e gli viene assegnato d'ufficio l'ultimo numero dell'ordine di vendita della giornata.

Non sono ammessi fra i produttori, ancorché consenzienti fra loro, scambi di numeri.

Sono vietate le vendite e le contrattazioni nel mercato e nelle sue pertinenze quando esse sono eseguite al di fuori della sala dell'asta o senza il rispetto degli orari e delle altre disposizioni in proposito stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Sono, altresì, vietate le vendite di prodotti ittici all'ingrosso a mezzo di autocarri, furgoni,

imbarcazioni od altri veicoli e mezzi nelle immediate adiacenze del mercato e delle sue pertinenze in un raggio di mille metri.

E' vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all'interno dello stesso .

E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici entro un raggio di metri 1.000 (mille) comprese le banchine portuali.

Nell'ambito di pertinenza del mercato ittico è vietata, negli orari delle operazioni d'asta, la sosta di veicoli di qualsiasi genere trasportanti prodotti ittici non destinati al mercato stesso o destinati alla commercializzazione fuori da esso.

ART. 28 BIS

VENDITA PESCE AZZURRO E VONGOLE

Gli armatori delle lampare delle volanti e delle vongolari possono, dietro specifica richiesta scritta, all'ente gestore, essere autorizzati ad effettuare, all'interno del mercato, la vendita del proprio pescato con propri fiduciari fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni delle leggi 125/59, L.R. 21/88, del vigente regolamento e delle disposizioni impartite ad acta dalla Società.

ART. 29

MERCI IN VENDITA E RITIRO DEI PRODOTTI DAL MERCATO

Lo scarico della merce ha inizio con l'apertura del mercato.

I produttori all'ingrosso, nel mercato, sono tenuti a dichiarare per iscritto il numero delle casse di prodotto destinato alla vendita al personale autorizzato dalla Direzione del mercato. Detta dichiarazione scritta deve essere presentata in duplice copia di cui una, vidimata dall'addetto del mercato, rimane al produttore per l'eventuale riscontro e altra resta al mercato.

La suddetta dichiarazione scritta deve contenere, altresì, il nome identificativo del moto pesca che conferisce il prodotto per la vendita all'asta.

I produttori sono tenuti a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla Direzione del mercato e dal Veterinario preposto al mercato.

Ai produttori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti e rimasti invenduti al termine dell'asta senza dovere, per questo, corrispondere alla Società i pagamenti di qualsiasi natura salvo che per le eventuali prestazioni di facchinaggio e trasporto già rese. Il Vigile od altro personale preposto rilascia regolare verbale di riconsegna dov'è riportato il numero delle casse ritirate.

Il ritiro dal mercato dei prodotti invenduti può essere, tuttavia, vietato dal Veterinario del mercato per motivi di carattere igienico-sanitario.

Per le merci dichiarate non idonee all'alimentazione umana la Direzione del mercato rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre eventuali disposizioni impartite dall'Organo sanitario.

Il produttore, nel caso che il prezzo del prodotto in vendita non lo soddisfi, ha la facoltà di fermare l'asta dandone cenno all'astatore e di ritirare il prodotto stesso.

ART. 30

CERTIFICAZIONE DELLE DERRATE DEPERITE O NON AMMESSE NEL MERCATO

Per la mancata ammissione alla vendita delle merci non aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e rilasciata apposita certificazione dai competenti uffici.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, sempre che il deterioramento non sia tale da impedirne agli effetti sanitari la commercializzazione, gli operatori possono chiedere apposito accertamento sull'esito del quale viene rilasciata regolare certificazione.

L'Ufficio Sanitario può stabilire il termine entro il quale deve essere effettuata la vendita dei prodotti che non si presentano in condizione di normale conservazione.

I prodotti destinati alla distruzione sono avviati nell'apposito reparto del locale di osservazione per la successiva sollecita distruzione da effettuarsi con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dall'Autorità preposta.

Le spese relative a tutte le operazioni inerenti la distruzione del pesce sono a carico del venditore del pesce stesso.

Per le altre merci non idonee all'alimentazione umana la Società, ad operazione avvenuta, un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle disposizioni dell'Organo Sanitario.

Dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita come quelle igienico sanitarie e, in ogni caso, responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

ART. 31

ATTIVITA' ED INTERVENTI DELLA SOCIETA'

La Giulianova Patrimonio S.r.l., oltre al normale funzionamento delle strutture ed impianti di mercato, per garantire che lo stesso sia idoneo ed agibile allo svolgimento dell'attività di mercato così, come elencate e descritte nella Legge e nel presente regolamento, deve provvedere anche alla manutenzione degli stessi e, laddove se ne ravvisi la necessità, al loro rimodernamento o rifacimento.

La Giulianova Patrimonio S.r.l., inoltre, può svolgere attività promozionali nel settore della

pesca o dell'acqua coltura e collaborare con altri Enti alla ricerca o ad altre attività per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti e delle loro commercializzazioni.

ART. 32

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle disposizioni della legge 25/03/1959, n. 125 sono soggette ai provvedimenti previsti dall'art. 15 della legge medesima.

Le infrazioni alle altre disposizioni introdotte dalla legge e dal regolamento regionale, nonché le gravi o ripetute scorrettezze igienico-sanitarie danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare ed amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività.

1. In caso di infrazioni lievi:

- a) diffida (scritta o verbale) o sospensione da ogni attività nel mercato o chiusura dei magazzini o dei posti di compera per un periodo massimo di 3 (tre) giorni di effettivo mercato disposta dall'Amministratore Unico con provvedimento definitivo;

2. In caso di infrazioni gravi:

- a) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posti di compera per un periodo fino a 6 (sei) mesi deliberate dalla commissione di mercato o, in caso grave ed urgente dall'Amministratore Unico di cui al punto a) salvo successiva ratifica da parte della commissione di mercato previa contestazione di addebito all'interessato con provvedimento definitivo;
- b) revoca della concessione dei magazzini disposta dalla Giulianova Patrimonio S.r.l. sentita la commissione di mercato.

ART. 33

NORME TRANSITORIE

I provvedimenti amministrativi di revoca delle concessioni di magazzini e posteggi od i provvedimenti disciplinari eventualmente in corso nei confronti degli operatori del mercato ittico alla data di approvazione del presente regolamento, sono disciplinati dalle disposizioni più favorevoli agli interessati fra queste e quelle del regolamento precedente in vigore.

Le concessioni di posteggi, uffici, magazzini e servizi in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità fino alla loro scadenza precedentemente fissata.

ART. 34

DISPOSIZIONI FINALI

Ogni disposizione del regolamento del mercato ittico precedentemente vigente viene revocata.

Il presente regolamento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, verrà trasmesso alla Commissione Regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1988, n. 21, per i provvedimenti di competenza.



CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

III Area

premesse:

- il Comune di Giulianova è abilitato al mantenimento, in virtù di concessione demaniale di un'immobile ubicato in Lungomare Zara, destinato a Mercato Ittico all'ingrosso per la vendita di prodotti ittici e per altre attività connesse al ciclo di produzione e commercializzazione dei prodotti ittici;
- il mercato ittico è stato organizzato a cura del Comune con impianti, attrezzature ed arredi per le esigenze della lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici da parte dei produttori e avventori del mercato;
- tutta la struttura risulta quindi funzionalmente destinata alle esigenze del Mercato ittico all'Ingrosso, alla Produzione dei prodotti della pesca come definito nel vigente Regolamento Comunale;
- la gestione del mercato ittico costituisce servizio pubblico di rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 del d.lvo 267/2000;
- per effetto di quanto assunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29 aprile 2016 la Società è stata individuata, in sede di approvazione della prescritta relazione resa ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. 2012, quale concessionario della predetta struttura ai sensi della normativa in house, come da adeguato progetto di gestione presentato ed approvato nella stessa sede consiliare in riferimento al periodo 01/07/2016 – 31/12/2018;
- la gestione del mercato è quindi regolata dalla normativa in materia di mercati ittici, dalla relazione e progetto di gestione approvati come sopra e dal presente contratto di servizio;
- con la richiamata deliberazione consiliare n. 36/2016, in capo alla Giunta è stata attribuita la competenza, come per legge, a definire, nel rispetto dei contenuti di cui alle citate relazioni, il necessario contratto di servizio;

- con deliberazione di Giunta n.... del 30 giugno 2016 è stato, su detto presupposto, approvato il contratto di servizio.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, con il presente contratto, nella sede Municipale

tra

il **COMUNE DI GIULIANOVA** (C.F.: 00114930670), che per brevità sarà di seguito denominato "*Comune*", per il quale agisce l'Avv. Andrea Sisino, nella sua qualità di Dirigente dell'Area III Servizi al cittadino ed alle imprese, autorizzato a stipulare contratti in forza della norma di cui all'articolo 107, comma 3 lettera c) del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267

e

la soc. **GIULIANOVA PATRIMONIO S.r.l.**, con sede legale in Giulianova, alla Via Quarnaro, P.I. 01607380670, a firma dell'Arch. Filippo Di Gianbattista, nato a Torano Nuovo (TE) il 23 agosto 1958, non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico – Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito denominato per brevità "*cessionario*", con il presente contratto, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto della concessione:

Il Comune di Giulianova, in qualità di soggetto pubblico abilitato al mantenimento della struttura immobiliare come sopra individuata affida, nelle more della definizione della già avviata richiesta di proroga della validità della concessione demaniale e di quanto previsto dall'art. 45 bis del codice della navigazione, alla Società Giulianova Patrimonio s.r.l. che accetta, la gestione del Mercato Ittico all'Ingrosso alla Produzione dei prodotti della pesca, di seguito denominato "Mercato", affinché il concessionario vi eserciti tutte le attività compatibili con la sua destinazione d'uso finalizzate alla qualificazione, promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca locale nel rispetto della normativa igienico sanitaria e delle vigenti disposizioni.

Il Mercato all'ingrosso è costituito dal fabbricato, dalle aree e dalle attrezzature ed arredi messi a disposizione degli operatori economici e concessi in uso al concessionario con il presente atto nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato che il concessionario si impegna a garantire come nel proseguo indicato.

Il Mercato consta dei seguenti beni immobili:

Fabbricato con area interna ed esterna di pertinenza del Mercato, di cui alla planimetria allegata sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Mercato consta altresì dei beni mobili elencati dettagliatamente nell'inventario allegato sotto le lettera "B" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto in contraddittorio Comune - Concessionario.

Il concessionario dichiara e riconosce senza eccezioni e remore che il Mercato oggetto di concessione come individuato ai commi che precedono è stato realizzato, in concessione, dal Comune di Giulianova, così come ogni ulteriore opera ed impianto che verranno realizzati nella struttura nel corso del periodo di validità della presente convenzione.

Art. 2 - Consegna e riconsegna:

Il fabbricato, le aree di pertinenza interna ed esterna, gli impianti e le attrezzature come individuati agli allegati "A" e "B" verranno consegnati al concessionario con verbale sottoscritto tra le parti da cui consterà lo stato e consistenza dei beni affidati.

Con la consegna della struttura il concessionario assume la custodia dei beni concessi in uso impegnandosi a restituirli nel medesimo stato salvo il normale deperimento d'uso ed è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza.

Alla scadenza, anche anticipata della convenzione, e in caso di revoca o decadenza della convenzione, i beni di cui al comma primo verranno riconsegnati al Comune previa redazione di apposito verbale in contraddittorio fra le parti nel quale sarà evidenziato lo stato della struttura ed eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso.

In caso di mancata comparizione di una delle parti il verbale di consegna e riconsegna verrà redatto con l'assistenza di due testimoni e avrà comunque valore vincolante per le parti per quanto accertato in verbale a condizione che la parte non comparsa sia stata regolarmente invitata.

Art. 3 - Destinazione d'uso:

I beni costituenti il Mercato come individuati all'art. 1 sono concessi per essere destinati all'attività di Mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti della pesca e per lo svolgimento di tutte le attività compatibili con la sua destinazione d'uso finalizzate alla qualificazione, promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca locale nel rispetto della normativa igienico sanitaria e delle vigenti disposizioni, con espresso divieto di ogni diversa destinazione a pena di decadenza della presente convenzione.

Art. 4 - Durata e recesso :

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la presente concessione ha scadenza prevista per la data del 31 dicembre 2018.

E' riconosciuta al concessionario la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto.

Tale facoltà dovrà esercitarsi a pena di nullità con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC con almeno tre mesi di preavviso. In tal caso, ai fini della valutazione della tempestività del recesso, farà fede la data del timbro postale di partenza o di avvenuta consegna della PEC.

Nel caso di recesso da parte del Concessionario, sul Comune non ricadrà alcun onere aggiuntivo e il Concessionario avrà l'onere di adempiere a tutti gli impegni del presente atto fino alla scadenza anticipata e con la garanzia di continuità del servizio.

Art. 5 - Impegni del concessionario:

Il concessionario si obbliga a garantire a cura e spese proprie lo svolgimento di tutti i servizi necessari al regolare funzionamento del Mercato.

A titolo indicativo e non esaustivo, i servizi connessi alla gestione del Mercato sono:

- responsabile della struttura mercatale;
- servizio d'asta;
- servizio di facchinaggio;
- servizio di produzione ghiaccio;
- servizio di rifornimento e ricambio cassette;
- servizio di pulizia e vigilanza;
- custodia e manutenzione ordinaria e conservativa del fabbricato e delle aree di pertinenza;
- custodia e manutenzione ordinaria e conservativa degli impianti ed attrezzature di mercato;
- gestione dei posti di vendita e di compera;
- servizio di cassa;
- servizio di pesature;
- servizi di rilevazione statistica e prezzi;
- altri servizi compatibili con le finalità della struttura.

Oltre tali attività possono esserne espletate altre complementari e funzionali al servizio.

Il concessionario potrà intraprendere tutte le azioni a carattere promozionale e di marketing che saranno ritenute più idonee ed opportune, assumendosene in proprio o affidandone a terzi lo studio e l'esecuzione.

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti dal concessionario mediante organizzazione definita dallo stesso ed a suo rischio.

Il concessionario provvede di regola direttamente a tutti i servizi di Mercato, salvo i casi in cui la norma consenta l'appalto a terzi

Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla esecuzione di tutte le necessarie opere strutturali di manutenzione ordinaria sull'immobile e alla dotazione degli arredi e attrezzature, al fine di rendere funzionale la struttura.

Art. 6 - Gestione dell'attività di mercato

Il concessionario dovrà svolgere tutto quanto necessario per il corretto svolgimento della gestione del mercato. In particolare il concessionario:

- a. può restituire la Commissione di Mercato;
- b. nomina un dipendente con funzioni di Responsabile di Mercato;
- c. accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti;
- d. determina gli orari delle operazioni di mercato;
- e. definisce il calendario dei giorni di chiusura del Mercato legate alle festività;
- f. cura l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria;
- g. accerta che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal presente contratto;
- h. interviene per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
- i. accerta che le merci, i veicoli e gli imballi corrispondano ai requisiti prescritti dal contratto o da altre norme di carattere generale;
- j. vigila perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e nel rispetto del contratto;
- k. vigila perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e reprime altre eventuali frodi;
- l. nei casi gravi e urgenti, dispone la sospensione degli operatori dal Mercato in conformità alle previsioni del contratto.

Tutte le tariffe applicate alla struttura dovranno essere rese pubbliche ai terzi e comunicate al Comune al fine di garantirne la trasparenza e l'ampio utilizzo del mercato agli espositori, produttori, venditori ed acquirenti.

Il concessionario, nello svolgimento di tutte le attività, è tenuto al rispetto delle normative vigenti e delle direttive a tutela dei consumatori per la trasparenza dei prezzi, nonché a consentire un effettivo controllo sanitario sui beni posti in vendita.

Il concessionario è tenuto a farsi integralmente carico di tutti gli oneri ed adempimenti relativi all'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale.

Fermo restando la sua diretta responsabilità, per l'espletamento degli adempimenti posti a suo carico, il concessionario si avvale della collaborazione di un proprio dipendente con qualifica di Responsabile di Mercato.

Il concessionario potrà predisporre appositi ordini di servizio e circolari interne atte a garantire il buon andamento dell'attività di mercato con obbligo di osservanza da parte degli avventori del mercato.

Art. 7 - Responsabile di Mercato:

Il concessionario nomina un dipendente con funzioni di responsabile che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi del mercato, in adempimento alle

deliberazioni del soggetto concessionario e alle disposizioni di legge e di contratto. Il Responsabile del Mercato è il referente per tutte le problematiche legate al funzionamento del Mercato ittico e rappresenta il concessionario nei rapporti con terzi. Esso è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del disciplinare, nonché a quelle impartite al riguardo dal soggetto concessionario.

Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone al soggetto concessionario le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nei regolamenti. Non può svolgere attività incompatibili con le funzioni svolte nel Mercato ed ha l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, informandone tempestivamente il concessionario.

Art. 8 - Interruzione del servizio:

La gestione del Mercato all'ingrosso costituisce servizio pubblico.

In quanto titolare di servizio pubblico, il concessionario deve assicurare il regolare e continuativo funzionamento del Mercato.

La gestione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell'autorità o per necessità tecniche del servizio.

In tutte queste ipotesi l'interruzione o la sospensione devono essere limitate al tempo strettamente necessario per riattivare l'attività mercatale.

In ogni caso di interruzione o sospensione del servizio, per qualsiasi ragione o motivo il concessionario dovrà dare immediata comunicazione al Comune precisandone le ragioni, la durata, e fornendo adeguate giustificazioni sull'accaduto e sulle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

La sospensione o abbandono del servizio prolungati e non giustificati saranno considerate grave inadempimento contrattuale, incidente sul corretto espletamento del servizio, e potranno determinare la decadenza della concessione e l'obbligo di risarcimento dei danni.

Art. 9 – Lavori

Gli interventi di ripristino delle condizioni igienico – sanitarie, prescritte con verbale n. 43195 del 16 dicembre 2015 dalla ASL Teramo – Servizio Veterinario, quantificati in € 38.374,80, sono a cura e spese del Comune.

Art. 10 - Corrispettivi della concessione:

Il concessionario introita:

- proventi per l'utilizzo di spazi, locali, celle, postazioni di lavoro e qualsiasi altra area posta a disposizione del concessionario;
- proventi delle prestazioni connesse ai servizi di mercato;

- proventi derivanti dai Diritti di Mercato e dai Diritti d'Asta;
- qualsiasi altro provento compatibile con le attività di gestione.

Sono a carico del concessionario:

- Spese di personale e costi ai sensi del d.lvo 81/2008, nel testo vigente;
- Utenze;
- Approvvigionamenti e materie prime connesse alla gestione;
- Manutenzione ordinaria;
- Spese per rifiuti ordinari e speciali;
- Qualsiasi altro costo di gestione.

Le tariffe costituiscono il corrispettivo del servizio pubblico e sono riscosse dal concessionario.

I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed alla conservazione e miglioramento degli impianti e della struttura.

Art. 11 - Rapporti tra il concessionario e l'Amministrazione comunale:

Il concessionario ha l'obbligo di realizzare nei modi e tempi ivi previsti il progetto di gestione oggetto di affidamento in house, progetto che, sottoscritto dalle parti, si intende allegato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

Il progetto potrà essere rivisto di comune accordo qualora ciò si rendesse necessario sulla base dei risultati di gestione.

Il soggetto concessionario deve avere come obiettivo minimale il pareggio del bilancio e, a tal fine, il Mercato Ittico deve avere un proprio bilancio ed una propria gestione contabile.

Al termine di ogni esercizio annuale, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, il concessionario deve presentare al Comune una relazione sull'andamento della gestione in cui devono essere indicati:

- 1.- Fatturato totale e distinto di tutti gli utilizzatori del mercato ittico;
- 2.- Tariffe applicate (d'asta, di cassa, etc);
- 3.- Introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe e da ogni altra entrata;
- 4.- Spese di gestione: personale, acqua, energia elettrica, gas, spese nettezza urbana, etc.;
- 5.- Interventi di manutenzione ordinaria alla struttura o alle attrezzature eseguiti e loro quantificazione economica;
- 6 - Personale utilizzato nella gestione del mercato ittico e suo inquadramento professionale e retributivo.

Articolo 12 - Gestione utenze

L'intestatario delle utenze (acqua, energia elettrica, telefono, etc.) dovrà essere il concessionario, che ne sosterrà anche gli oneri.

A tal fine il concessionario si impegna a subentrare al Comune, dalla data di affidamento dei servizi, nei contratti di fornitura (comprese le utenze acqua, energia elettrica, telefono, etc.), di prestazione di servizio e nelle convenzioni ora in vigore, fino alla loro scadenza.

L'elenco completo dei contratti di forniture di beni, di utenze e di erogazioni di servizio e delle convenzioni dovrà essere fornito al concessionario contestualmente alla firma del presente contratto.

In merito ai contratti di cui ai commi che precedono, il concessionario si impegna a sopportarne gli oneri economici per le prestazioni rese dopo la data di affidamento dei servizi e fino a naturale scadenza.

Art. 13 – Manutenzione migliorie addizioni:

Durante tutto il periodo di durata del presente contratto il concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e/o pareri comunque denominati, tutte le opere di manutenzione ordinaria e conservativa su opere, impianti, attrezzature ed arredi necessarie per garantire l'ottimale funzionamento del Mercato in modo da riconsegnare all'Amministrazione comunale, alla scadenza, i beni consegnati in ottimali condizioni di conservazione e funzionamento, salvo la normale usura. La manutenzione ordinaria è posta a carico del concessionario e comprende tutta l'attività connessa al ripristino delle condizioni di uso attuale degli impianti, delle attrezzature e degli arredi nonché a garantire la situazione statica dei fabbricati, intonaci, porte, vetri, bagni, serrande, area esterna di pertinenza inclusa. Al termine della convenzione, da qualsiasi evento sia determinato, il concessionario dovrà restituire al Comune gli immobili, le attrezzature e quanto concesso col presente atto, in perfetta efficienza e tenuto conto del normale degrado, senza riconoscimento di alcuna indennità (avviamento, addizioni, migliorie, ecc.).

Sarà cura del Comune effettuare eventuali lavori di addizione, miglioramento degli immobili e degli impianti semprechè necessari ed indispensabili per il mantenimento della struttura alle sue funzioni e alle sue destinazioni d'uso convenute.

Le spese di investimento relative ad ampliamenti o adeguamenti non obbligatori ma migliorativi nella fruibilità dell'immobile da parte del concessionario non possono essere considerate obbligatorie per l'ente Comune, che comunque si riserva la facoltà di autorizzarle. Il concessionario non potrà in alcun caso, salvo espressa autorizzazione del Comune, apportare modifiche alle strutture concesse per cui il silenzio o l'acquiescenza del Comune verso interventi non autorizzati avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario.

In ogni caso le parti espressamente concordano che al concessionario non verranno riconosciuti alcuna indennità o risarcimento per addizioni o migliorie apportate alla struttura o all'area, compresi gli interventi di ripristino. Gli impianti e le attrezzature dovranno essere utilizzati in modo corretto; pur essendo la conduzione e il controllo degli impianti a carico del concessionario, tuttavia questi dovrà tempestivamente segnalare al comune eventuali malfunzionamenti, anomalie o guasti; nel corretto utilizzo rientra il controllo contro eventuali sprechi nelle utenze.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, che si rendessero necessari nel periodo di durata della concessione, saranno a cura e spese del Comune, previa richiesta del Concessionario e secondo le compatibilità degli strumenti di programmazione tecnico-finanziaria del Comune stesso; i suddetti interventi, concordati con l'Ente potranno essere oggetto di scomputo se realizzati dal concessionario.

Solo in caso di interventi di manutenzione straordinaria di estrema urgenza, da eseguirsi al fine di scongiurare interruzioni delle attività, la Concessionaria potrà agire direttamente, previo formale assenso del Comune, che costituirà per l'intervento acquisizione di regolarità tecnica ed economica.

Art. 14 - Personale:

Con riferimento alla gestione ed organizzazione dei servizi del mercato ittico, i due dipendenti comunali a tempo indeterminato, sono assegnati al Concessionario per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio.

Il concessionario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette, a qualsiasi titolo, ai servizi di cui al presente atto.

Il concessionario dovrà osservare nei riguardi delle suddette maestranze le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lvo n. 81/2008 e s.m.i., compreso l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi aziendali e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

In applicazione alle disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del comma 5 delle "Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione" del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova, approvato con atto della Giunta comunale n. 243 del 31 dicembre 2013, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario. A tal

fine il Concessionario dichiara di aver ricevuto copia del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Giulianova, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune al seguente link: http://trasparenza.comune.giulianova.te.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta comporta la risoluzione del presente contratto.

Art. 15 - Garanzie:

Il concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni rischio o danno alle persone e alle cose derivante dall'esecuzione del servizio o comunque da esso dipendente.

Il concessionario stipulerà con primaria compagnia assicurativa polizza di assicurazione contro il rischio di incendio o perimento dei beni nonché per la responsabilità civile verso terzi, avente validità dalla data della consegna delle strutture e scadenza non prima del 31 dicembre 2018, con massimali non inferiori:

- di € 2.000.000,00 contro incendi, anche dolosi, furti, atti vandalici, eventi imprevedibili;
- di € 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi; il Comune deve essere considerato terzo.

Il mancato pagamento dei premi costituisce motivo di decadenza dalla concessione del servizio pubblico.

Art. 16 - Divieto di cessione

È fatto divieto al concessionario, a pena di nullità, di affidare a terzi, nella loro integrità, lo svolgimento dei servizi erogati dal Mercato Ittico.

Il concessionario ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando l'efficacia del servizio. Per l'assegnazione di parti della gestione operativa a soggetti idonei, il concessionario farà ricorso a procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della vigente normativa in materia e dei principi di trasparenza e concorrenza.

Art. 17 - Controlli:

Il Comune ha il potere di effettuare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso controlli e verifiche sullo stato dei luoghi, sul rispetto della destinazione d'uso nonché, più in generale, sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi assunti dal concessionario con la sottoscrizione del presente atto.

A tal fine i soggetti incaricati dal Comune avranno diritto di accesso in qualsiasi momento ai locali e alle strutture del mercato ittico.

Art. 18 - Responsabilità:

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto.

Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione, ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione di lavori o di servizi connessi al presente contratto o per il mancato adempimento di obblighi contrattuali stipulati dal concessionario e i terzi o per altre circostanze comunque connesse con la gestione dei servizi di mercato e degli immobili e di tutte le sue pertinenze.

Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti tra il concessionario e i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Art. 19 - Sanzioni e penali:

Qualora per qualsiasi motivo imputabile al concessionario il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a sette giorni, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, se del caso, con esecuzione d'ufficio e spese a carico del concessionario in caso di inadempimento grave.

Avuto riguardo all'interesse delle parti, le stesse convengono che si intende per grave inadempimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Ingiustificata mancata prestazione, sospensione o abbandono del servizio da parte del concessionario protratta per oltre una settimana;
2. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, tali da compromettere il regolare funzionamento del mercato o causare danno agli operatori economici;
3. violazioni delle norme in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro intendendosi gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lvo n. 81/2008 e s.m.i.;
4. utilizzo di personale o mezzi privi dei requisiti professionali e tecnici richiesti;
5. mancato pagamento degli obblighi previdenziali e contributivi, come previsto all'art. 6 comma 8 del d.p.r. n. 207/2010;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà, senza la messa in mora l'applicazione delle penalità previste e l'azione per il risarcimento dei danni conseguenti.

Oltre a quanto sopra, se del caso, il Comune provvederà, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno degli inadempimenti contestati, addebitando al concessionario la spesa, salva restando ogni altra ragione od azione.

Art. 20 - Decadenza dalla concessione:

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa ad esso competere anche a titolo di risarcimento danni, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi, nei confronti del concessionario della pronuncia di decadenza dalla

concessione previa diffida adeguatamente motivata anche per una sola delle seguenti cause:

1. Chiusura del Mercato per un periodo consecutivo di mesi sei per causa imputabile al concessionario.
2. Violazione del divieto di cessione del contratto;
3. Grave negligenza negli obblighi di manutenzione ordinaria dell'immobile che abbia causato danni ingenti a terzi con conseguente chiusura dell'area mercatale.
4. Violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dei fabbricati che abbia reso l'immobile inidoneo all'uso destinato, con grave danno per l'economia e per i sub-concessionari, per un periodo di sei mesi.

A seguito della pronuncia di decadenza da parte del Comune il presente contratto si risolverà di diritto, il concessionario dovrà provvedere, previa richiesta dell'Amministrazione comunale, a consegnare entro novanta giorni l'immobile con tutte le sue opere e addizioni, fatti salvi l'eventuale risarcimento di danni da parte del Comune.

Si applicano in tali casi le valutazioni sulle condizioni degli immobili e il trasferimento dei beni mobili e immobili fissati negli articoli precedenti.

Art. 21 – Carta dei Servizi

Il concessionario, nell'ambito della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, deve procedere, entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, alla pubblicazione ed all'applicazione della propria carta dei servizi del Mercato Ittico.

In particolare nella Carta dei servizi dovranno essere indicate le modalità ed i tempi standard di erogazione dei servizi offerti, comunque non inferiori a quelli garantiti dal Comune nella propria carta dei servizi del Mercato Ittico, approvata dalla Giunta comunale con proprio atto n. 212 del 27/11/2015 e pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Giulianova www.comune.giulianova.te.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "servizi erogati – Carta dei servizi e standard di qualità".

Il concessionario si impegna ad individuare le modalità più opportune per la pubblicizzazione delle condizioni di erogazione dei servizi. In particolare si impegna a garantire ai cittadini la massima informazione attraverso l'apposizione di cartelli informativi all'entrata del cimitero.

Art. 22 - Norma di rinvio:

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla Legge 25 marzo 1959 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici, al Regolamento per il Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 88 del 30/09/2003.

Art. 23 - Spese:

Il contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 131/1986.

Art. 24 - Foro competente:

Per eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, qualora non fossero risolvibili in via bonaria, i contraenti dichiarano di riconoscere quale foro competente quello del Tribunale di Teramo.